



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 212 del 31/07/2020

Repertorio Generale n. 988 del 31/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI SENSI DELL'ART.34 DPR N.268 DEL 13 MAGGIO 1987 E DPR N.44 DEL 17/09/1987 DEL PERSONALE DI STATO CIVILE PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI

Determinazione Dirigenziale n. 212 del 31/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI SENSI DELL'ART.34 DPR N.268 DEL 13 MAGGIO 1987 E DPR N.44 DEL 17/09/1987 DEL PERSONALE DI STATO CIVILE - PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- 1) con Determina Dirigenziale dell'Area Economico Finanziaria n. 90 del 15/07/2020 è stato costituito provvisoriamente il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020;
- 2) il personale dell'Ufficio di Stato Civile ha effettuato il proprio servizio, in particolar modo nel periodo COVID 19, per garantire tutte le attività obbligatorie per legge, svolgendo la propria attività in reperibilità nei giorni prefestivi e festivi.

Ritenuto che l'art. 2 "Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria" del Contratto Decentrato 2019-2021 approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 393 del 31/12/2019 così recita:

- 1) *Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato, a tempo pieno, a tempo parziale e a tempo determinato.*
- 2) *Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021.*
- 3) *Il presente Contratto Decentrato Integrativo conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.*
- 3) *E' fatta salva la redazione dell'accordo annuale relativo alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il*

caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale

Visti :

- il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare l'art 40 comma 3 ter;
- il C.C.N.L. 14.9.2000 che, agll' art. 23, disciplina l' istituto della reperibilità come segue:

Art. 23 – Reperibilità

Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti può essere istituito il servizio di prontare peribilità. Esso è remunerato con la somma di £.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art.15 del CCNL dell'1.4.1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

Considerato che si rende necessario liquidare, per il corrente anno, le risorse finanziarie da destinare alla remunerazione dei suddetti istituti contrattuali, in attesa della definizione del contratto decentrato 2020, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato per l'anno 2019, il quale prevede che:

Art.25 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità

1. L'indennità di reperibilità formalmente istituita, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 05/10/2001;

a) è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;

b) è quantificata in €. 10,33 lordi per 12 ore al giorno, o in proporzione per le ore in più prestate. Tale importo è raddoppiato (€.20.66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;

c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;

d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;

- e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;*
- non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo a richiesta del dipendente;*
- g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.*
- 2. Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall'Amministrazione.*
- 3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l'indennità per reperibilità non è corrisposta.*
- 4. L'indennità di reperibilità viene assicurata al personale dei seguenti servizi essenziali;*
- a) Polizia Municipale;*
 - b) Stato civile;*
 - c) Servizi Cimiteriali;*
 - d) Servizio tecnico manutentivo.*
- 5. L'indennità spettante verrà corrisposta previa presentazione di richiesta, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, attestante i nominativi e i giorni di turno effettuati;*
- 6. Non sono da computare al suddetto fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato o formazione di lavoro.*

Considerato che in caso di mancato rinnovo del CCDI, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL dell'**1.4.1999**, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

Rilevato altresì che l'indennità di pronta reperibilità prefestivi e festivi spetta al personale per il quale i Responsabili di Area attesteranno l'effettuazione della stessa, nel limite massimo individuabile di 6 giorni mensili, salvo inderogabili esigenze di servizio.

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011 e s. m. e i., recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.

Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati da questo ente, la corresponsione dell'indennità di reperibilità nelle giornate prefestive e festive anche per l'emergenza emersa a causa dell'epidemia Covid 19;

Ritenuto, che per esigenze di funzionalità, nonché per adempiere ai propri compiti d'istituto, il Personale dell'Ufficio di Stato civile effettua servizio di reperibilità nell'arco delle 24 ore.

Ritenuto, altresì, che viene rispettata la rotazione del personale dell'ufficio Stato Civile per il

servizio reperibilità, equamente.

Visti i prospetti agli atti d'ufficio dai quali si evince che l'Ufficio di Stato Civile ha svolto servizio di reperibilità nei mesi da Gennaio a Giugno 2020, per accettazione decessi, nonché le predisposizione di atti di stato civile e partecipazione alla celebrazione di matrimoni nelle giornate festive e prefestive;

Visti gli elaborati da cui si evincono che gli emolumenti da corrispondere al Personale di stato civile per il citato servizio di reperibilità, sommano ad un importo di €. 919,37, come segue:

Reperibilità	Stato Civile 2020
Gennaio	€ 165,28
Febbraio	€ 134,29
Marzo	€ 144,62
Aprile	€ 154,95
Maggio	€ 175,61
Giugno	€ 144,62
Totale	€ 919,37

Accertato che per esigenze di servizio :

- dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2020 la dipendente codice 385 Lenzo Vera ha svolto 12 turni prefestivi e 17 turni festivi di reperibilità;
- dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2020 la dipendente codice 389 Nucifora Giuseppina ha svolto 13 turni prefestivi e 15 turni festivi di reperibilità;

Ritenuto altresì di liquidare al Personale dell'Ufficio di Stato Civile le spettanze relative all'indennità di reperibilità effettuata nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 come si evince dal seguente prospetto per l'ammontare di €.919,37.

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il bilancio in corso di formazione del corrente esercizio; l'Ordinamento EE.LL.
- la L.R. 17/90;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale; il Regolamento degli Uffici e dei Servizi,
- il CCDI
- l'art. 13 del D.P.R. 268/87 e D.P.R. 494/87.

DETERMINA

di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di liquidare al Personale dell'Ufficio di Stato Civile le spettanze relative all'indennità di reperibilità effettuata nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 come risulta dal seguente prospetto per l'ammontare di €.919,37 come segue:

CODICE	COGNOME	NOME	GIORNI		IMPORTO		TOTALE
			FERIALI	FESTIVI	FERIALI	FESTIVI	
					10,33	20,66	
385	LENZO	VERA	12	17	10,33	20,66	475,18
389	NUCIFORA	GIUSEPPINA	13	15	10,33	20,66	444,19
T O T A L E					10,33	20,66	919,37

di dare atto che la superiore somma graverà alla missione 01, programma 0110, macroaggregato 1,01 del bilancio 2020-2022 in corso di formazione annualità 2020;

di dare atto che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Economico Finanziaria n. 90 del 15/07/2020 è stato costituito provvisoriamente il Fondo Risorse Decentrate anno 2020;

di dare atto che le somme verranno erogate in assenza di CCDI per garantire i servizi (per accettazione decessi, nonché le predisposizione di atti di stato civile e partecipazione alla celebrazione di matrimoni nelle giornate festive, ecc.) previsti dal C.I.D. precedentemente stipulato, con Delibera di Giunta municipale n. 393 del 31/12/2019, fino alla stipula del C.I.D. 2020, secondo gli importi previsti dall'ultima contrattazione, salvo variazioni e conguagli.

di provvedere, in attesa della definizione del contratto decentrato 2020, sulla base dell'accordo decentrato aziendale stipulato per l'anno 2019, a corrispondere al personale in servizio c/o questo Ufficio di Stato civile le indennità di reperibilità.

di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

di provvedere alla pubblicazione secondo la normativa vigente in materia.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

II SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determina N. 212 del 31/07/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI SENSI DELL'ART.34 DPR N.268 DEL 13 MAGGIO 1987 E DPR N.44 DEL 17/09/1987 DEL PERSONALE DI STATO CIVILE PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2020.

Registrazione Albo on-line n. 1332/2020

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 31/07/2020 al 15/08/2020

Taormina li, 17/08/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale